

Sentenza n. 13/2023 pubbl. il 12/01/2023
RG n. 531/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite nn 531/2022 + 540/2022 RG promossa con ricorso

da

R O R (531/2022 RG) e H A (540/2022 RG)

rappresentati e difesi dall' Avv.to Emanuele Zanarello, come da mandato allegato al ricorso

- ricorrenti -

contro

GOLD BENGOL SOC.COOP

c.f. 03703540272), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mestre (VE),

Via Giordano Bruno 29

- contumace -

e contro altresì

FINCANTIERI SPA

con avv.to Maurizio Orione, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione

- resistente -

In punto: responsabilità solidale del committente ;

discussa e decisa il 12.1.2023

FATTO

I ricorrenti in epigrafe indicati con distinti ricorsi ex art 414 cpc , poi riuniti, depositati, quanto R O R rg 531/2022 l' 1.4.2022 e quanto a H A rg 540/2022 il 4.4.2022, hanno agito in giudizio nei confronti della Gold Bengol Soc Coop , c.f. 03703540272), con sede legale in Mestre Via Giordano Bruno 29, quale datrice di lavoro, e di Fincantieri spa quale committente, esponendo :

- di esser stati alle dipendenze della società GOLD BENGOL SOC.COOP nei seguenti periodi e con i seguenti rispettivi mansioni e inquadramenti ex CCNL Metalmeccanici METALMECCANICA - PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI: 1) R O R dal 10.12.2010 al 3.11.2021, cessato a seguito di dimissioni per giusta causa, con mansioni di maestro saldatore inquadrato inizialmente al 1° livello, dal giugno 2013 al 2° livello e da luglio 2019, in base ad accordo tramite l'



Sentenza n. 13/2023 pubbl. il 12/01/2023
RG n. 531/2022

OS, al 3° livello; 2) H A dal 12.12.2007 al 10.6.2021, cessato a seguito di dimissioni, con mansioni di maestro molatore inquadrato inizialmente al 1° livello, da febbraio 2008 al 2° livello e da luglio 2019, in base ad accordo tramite l' OS, al 3° livello;

- di avere sempre operato presso Fincantieri a Porto Marghera, in concreto R. O
R fino al 30.6.2021 e poi lasciato a casa, e F A fino alle dimissioni in data 10.6.2021, entrambi a parte i periodi di cassa integrazione puntualmente indicati nel 2020 e 2021;
- di essere rimasti creditori per tale attività dei seguenti emolumenti: 1) R. O
R : Retribuzione ordinaria €. 7.480,76 + 13esima €. 2.289,48 + Ferie €. 5.948,59 + Festività €. 71,93 + Permessi €. 6.732,01 + TFR su lavoro ordinario €. 16.053,33 Rivalutazione €. 1.221,50 - Acconti percepiti tfr -€. 5.345,19 TOTALE GENERALE €. 34.452,41, dei quali 7552,69 per il periodo da luglio 2021 a novembre 2021; 2) H A : 13esima €. 3.567,30 + Ferie €. 7.408,38 + Permessi €. 7.938,64 + TFR su lavoro ordinario €. 19.788,89 Rivalutazione €. 2.068,17 - Acconti percepiti tfr €. 10.507,55 = TOTALE GENERALE €. 30.263,83.

Tanto esposto, agiscono per ottenere il pagamento del dovuto, invocata la responsabilità solidale di Fincantieri ex artt 1676 cc e 29 c 2 D.Lgs. 276/2003.

Delle due convenute si è costituita unicamente FINCANTIERI esponendo, e documentando, di avere conferito alla Gold Bengol ordini relativi all' allestimento delle seguenti costruzioni navali, consegnate nelle seguenti rispettive date:

- C. 6149 MS EURODAM consegnata in data 16 giugno 2008
- C. 6155 COSTA LUMINOSA consegnata in data 30 aprile 2009
- C. 6164 COSTA DELIZIOSA consegnata in data 31 gennaio 2010
- C. 6181 NIEW AMSTERDAM consegnata in data 4 luglio 2010
- C. 6188 COSTA FAVOLOSA consegnata in data 4 luglio 2011
- C. 6189 COSTA FASCINOSA consegnata in data 5 maggio 2012
- C. 6203 COSTA DIADEMA consegnata in data 30 ottobre 2014
- C.6236 VIKING STAR consegnata in data 28 marzo 2015
- C.6237 VIKING SEA consegnata in data 21 marzo 2016
- C.6241 KONINGS DAM consegnata in data 31 marzo 2016
- C.6251 SEABOURNE ENCORE consegnata in data 7 gennaio 2017
- C.6232 MAJESTIC PRINCESS consegnata in data 30 marzo 2017
- C.6243 CARNIVAL HORIZON consegnata in data 28 marzo 2018
- C.6244 NIEW STATENDAM consegnata in data 28 novembre 2018
- C.6272 CARNIVAL PANORAMA consegnata in data 29 ottobre 2019
- C.6273 COSTA FIRENZE consegnata in data 16 dicembre 2020
- C.6278 NAVE ROTTERDAM consegnata in data 30 luglio 2021
- 6298 in allestimento



Sentenza n. 13/2023 pubbl. il 12/01/2023
RG n. 531/2022

ed eccependo: - la decadenza biennale ex art 29 c 2 d.lgs. 276/2003 per i crediti maturati dai ricorrenti lavorando su navi consegnate prima dell' 1.4.2020, con esclusione dunque dei soli crediti maturati a far data dalla costruzione della nave Costa Firenze C 6273, consegnata il 16 dicembre 2020 e iniziata il 25 maggio 2018, e alla nave n. 6289 in allestimento; - la maturata prescrizione quinquennale quanto al periodo antecedente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso; - l'infondatezza della pretesa ex art 1676 cc per assenza di esposizione debitoria di Fincantieri verso Gold Bengol; - la carenza di prova nell'*an* e nel *quantum* delle pretese; - la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e quanto a R O R i emolumenti maturati nel corso della sospensione del rapporto di lavoro decisa unilateralmente dal datore (= euro 7552,69 per il periodo da luglio 2021 a novembre 2021).

In contumacia di GOLD BENGOL COOP, la causa è stata istruita documentalmente e con testi e all'odierna udienza discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti vanno accolti, rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione come sollevate e tenuto conto dell'operatività dell'art 1676 cc come da acquisita documentazione.

1. DECADENZA

L'eccepita decadenza va esclusa ritenendo il Tribunale opportuno adeguarsi all'orientamento della Cassazione sentenze nn. 7815/2022 + 29629/2019, pur fondato, sul piano strettamente giuridico, su una ricostruzione della decadenza non completamente in linea con caratteri e natura dell'istituto.

A fronte della peculiare struttura degli appalti Fincantieri, costituita dalla "combinazione" di contratto quadro + singoli ordini per lotti di lavorazioni relativi via via nel tempo a plu' costruzioni navali, l'approdo da ultimo di questa Sezione è stato di valorizzare, quale *dies a quo* di decorrenza del termine biennale di decadenza, la data di consegna delle singole navi all'armatore.

Tramite tale soluzione si evitava di snaturare l'istituto della decadenza, diretto alla certezza delle situazioni giuridiche, garantendo nel contempo la funzione della tutela ex art 29 c 2 tenuto conto della possibilità del lavoratore di avere percezione della cessazione dell'appalto.

Tale orientamento, pur convintamente sostenuto, va mutato a fronte di diversa posizione della Cassazione.

Ci si adegua alla valutazione della Cassazione che, sia rispetto alla specifica casistica Fincantieri (sent 29629/2019), sia nella diversa fattispecie di spezzettamento di singoli identici appalti (sent 7815/2022), fa riferimento al rapporto di appalto unitariamente considerato.

In ossequio a tale valutazione come espressa nelle richiamate pronunce della SC va valorizzato il rapporto di appalto latamente inteso, da considerarsi unico a fronte di attività ininterrotta per gli stessi servizi affidata al medesimo appaltatore, a prescindere dunque finanche dal fatto che le prestazioni lavorative siano rese su diverse navi in successione e a prescindere altresì, portata l'



Sentenza n. 13/2023 pubbl. il 12/01/2023
RG n. 531/2022

impostazione, per coerenza, alle estreme conseguenze, dall' eventuale non continuità e/o cessazione ante biennio del singolo rapporto di lavoro.

Si prende atto, in altre parole, che secondo Cass. 7815/2022 il termine decadenziale decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.

Dunque nel caso di specie, in adesione a tale orientamento, in linea, come detto, con Cass. 29629/2019 specifica in materia di appalto Fincantieri, non essendo provata la cessazione ante biennio del rapporto contrattuale d' appalto come sopra inteso unitariamente, l' eccezione va rigettata.

2. PRESCRIZIONE

Quanto all' eccezione di prescrizione, va tenuto conto dell' orientamento prevalente in ambito nazionale, e altresì in Sezione, avallato recentemente da Cass. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si è significativamente ridotto, da cui quella situazione di *metus* tale da giustificare la non decorrenza del termine prescrizione di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.

Secondo la Cassazione ricade nel vecchio regime la sola prescrizione quinquennale già interamente maturata all' epoca dell' entrata in vigore della legge fornero.

Ciò in quanto la fattispecie (non decorrenza in corso di rapporto) non va ricostruita quale sospensione, bensì con decorso del termine *ex novo* dalla cessazione del rapporto, per cui, quanto alle pretese al 18.7.2012 non interamente prescritte, il periodo antecedente a tale data finisce per essere in concreto completamente azzerato.

3. MERITO

L' adibizione ad appalto Fincantieri è provata da tesserino in atti, testi e tenuto conto della genericità della contestazione sul punto.

La disposizione codicistica invocata in via principale, art 1676 cc., è certamente applicabile essendosi in presenza di appalto diretto Fincantieri /datrice di lavoro dei ricorrenti, da cui dunque l' astratta sussistenza di un' esposizione debitoria su cui i ricorrenti stessi possono rivalersi.

Tale esposizione sussiste anche in concreto e - ove ad oggi nel frattempo non utilizzata/consumata per effetto di antecedenti pronunce - per importo iniziale tale da coprire i crediti azionati dai ricorrenti.



Sentenza n. 13/2023 pubbl. il 12/01/2023
RG n. 531/2022

La partita dare/avere tra Fincantieri e Gold Bengol è, infatti, la seguente, come da riepilogo doc. 7 della documentazione dimessa da Fincantieri in data 30.11.2022 su ordine di esibizione a suo carico all'esito dell'udienza 7.7.2022:

SCHEDA CONTABILE

Trattenute già compensate Marghera	80.248,00
Trattenuta già compensata P.P.T. Sig. S O.	5.027,49
P.	
Nostra nota debito n°10802051 dd. 11.06.2021	-1.900,00
Pagamento dd. 16.07.2021 Avvocato Chinello (ordinanza di assegnazione PPT S O. F.)	-4.651,66
Pagamento ricorrente Sig. U K (assegni circolari dd. 15.07.2022)	-6.714,38
Pagamento ritenute fiscali (ricorso Sig. U K)	-2.005,59
Bonifico n° 00013B dd. 15.07.2022 (Avvocato Ferrero - spese legali ricorso Sig. U K)	-4.450,32
Totale debito residuo	65.553,54

I crediti azionati riguardano:

- quanto a R O . R : Retribuzione ordinaria € 7.480,76 + 13esima € 2.289,48 + Ferie € 5.948,59 + Festività € 71,93 + Permessi € 6.732,01 + TFR su lavoro ordinario € 16.053,33 Rivalutazione € 1.221,50 - Acconti percepiti tfr -€ 5.345,19 TOTALE GENERALE € 34.452,41, dei quali 7552,69 per il periodo da luglio 2021 a novembre 2021;
- Quanto a H A : 13esima € 3.567,30 + Ferie € 7.408,38 + Permessi € 7.938,64 + TFR su lavoro ordinario € 19.788,89 Rivalutazione € 2.068,17 - Acconti percepiti tfr € 10.507,55 = TOTALE GENERALE € 30.263,83.

Il suddetto importo di euro 65.553,54 è dunque in astratto capiente, ma alla data di concreta esecuzione dei versamenti potrebbe in concreto non esserlo più.

Oltre ai ricorrenti di questo giudizio numerosi altri dipendenti di GOLD BENGOL hanno, infatti, introdotto giudizi dinnanzi a codesto Ill.mo Tribunale formulando analoghe rivendicazioni laddove pacificamente l'art 1676 cc non prevede alcuna concorsualità.

Ove l'importo ad oggi residuo rispetto all'esposizione complessiva di euro 65.553,54 non fosse sufficiente a coprire integralmente i crediti degli odierni ricorrenti, Fincantieri dovrà rispondere ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, ma in questo caso limitatamente alle voci strettamente retributive, ovvero quanto a differenze retributive per attività effettivamente svolta, tfr e ratei di tredicesima.



Sentenza n. 13/2023 pubbl. il 12/01/2023
RG n. 531/2022

Non spettano invece, appunto ex art 29 c 2, emolumenti maturati nel corso della sospensione del rapporto di lavoro decisa unilateralmente dal datore (= euro 7552,69 per il periodo da luglio 2021 a novembre 2021 quanto a R O R) e risarcimento del danno per mancati riposi, ferie e permessi.

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

contrarius reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:

- A. condanna la GOLD BENGOL SOC.COOP a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui al ricorso, i seguenti importi oltre accessori:
- R O R euro 34.452,41;
 - H A : euro 30.263,83;
- B. rigettata l'eccezione di decadenza, pone il pagamento di tali importi a carico di Fincantieri in solido ex art 1676 cc integralmente fino a capienza attuale dell'esposizione debitoria di cui in parte motiva e quanto all'eventuale eccedenza ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 limitatamente agli importi a titolo di differenze retributive per attività effettivamente svolta, tfr e 13^a mensilità;
- C. condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 4.500,00 + rimborso del CU se versato, e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.

Così deciso in Venezia, 12.1.2023

Il Giudice

